

Allegato III

Processo di revisione e di valutazione prudenziale (SREP)⁽¹⁾

010	Data dell'ultimo aggiornamento delle informazioni contenute nel presente modello		(31/12/2025)
020	Ambito di applicazione dello SREP (Articoli da 108 a 110 della direttiva 2013/36/UE)	Descrizione del metodo utilizzato dall'autorità competente in relazione all'ambito di applicazione dello SREP, tra cui: · quali tipi di enti sono inclusi nello SREP o sono da esso esclusi, in particolare se l'ambito di applicazione è diverso da quelli specificati nel regolamento (UE) n. 575/2013 e nella direttiva 2013/36/UE; · quadro generale delle modalità seguite dall'autorità competente per tener conto del principio di proporzionalità nel considerare l'ambito di applicazione dello SREP e la frequenza della valutazione dei vari elementi dello SREP⁽²⁾.	<i>Banca d'Italia Circolare 285: Parte Prima, Titolo III, Capitolo 1, Sezione I Banca d'Italia Circolare 269: Parte Generale & Modulo SREP, Livello 1, Capitolo 1</i>
030	Valutazione degli elementi dello SREP (Articoli da 74 a 96 della direttiva 2013/36/UE)	Descrizione del metodo utilizzato dall'autorità competente per la valutazione dei singoli elementi dello SREP (come indicato negli orientamenti dell'ABE sulle procedure e sulle metodologie comuni per lo SREP - EBA/GL/2022/03), tra cui: · quadro generale del processo di valutazione e delle metodologie applicate per la valutazione degli elementi dello SREP, tra cui: (1) analisi del modello di business; (2) valutazione della governance interna e dei controlli a livello di ente; (3) valutazione dei rischi per il capitale; (4) valutazione dei rischi per la liquidità e il finanziamento; · quadro generale delle modalità seguite dall'autorità competente per tener conto del principio di proporzionalità nel valutare i singoli elementi dello SREP, in particolare il modo in cui gli enti sono stati classificati⁽³⁾.	<i>Banca d'Italia Circolare 285: Parte Prima, Titolo III, Capitolo 1, Sezione V Banca d'Italia Circolare 269: Modulo SREP, Livello 1, Capitoli 2-10 & Livello 2, Capitolo 1</i>
040	Revisione e valutazione dell'ICAAP e dell'ILAAP (Articoli 73, 86, 97 e 98 della direttiva 2013/36/UE)	Descrizione del metodo utilizzato dall'autorità competente in relazione alla revisione e alla valutazione del processo di valutazione dell'adeguatezza del capitale interno (ICAAP) e del processo interno di valutazione dell'adeguatezza della liquidità (ILAAP) come parte integrante dello SREP e, in particolare, per valutare l'affidabilità dei calcoli del capitale e della liquidità nel quadro dell'ICAAP e dell'ILAAP ai fini della determinazione dei requisiti aggiuntivi di fondi propri e dei requisiti quantitativi in materia di liquidità, tra cui⁽⁴⁾: · quadro della metodologia applicata dall'autorità competente per la revisione dell'ICAAP e dell'ILAAP degli enti; · informazioni/riferimenti ai requisiti imposti dall'autorità competente per la presentazione delle informazioni relative all'ICAAP e all'ILAAP, in particolare per quanto riguarda le informazioni che devono essere presentate; · informazioni indicanti se l'ente impone una revisione indipendente dell'ICAAP e dell'ILAAP.	<i>Banca d'Italia Circolare 285: Parte Prima, Titolo III, Capitolo 1, Sezioni I, II, III e IV Banca d'Italia Circolare 269: Modulo SREP, Livello 2, Capitolo 1, Paragrafo 1.5.4.1</i>
050	Valutazione complessiva dello SREP e misure di vigilanza (Articoli 102 e 104 della direttiva 2013/36/UE)	Descrizione del metodo utilizzato dall'autorità competente per la valutazione complessiva dello SREP (in sintesi) e l'applicazione delle misure di vigilanza sulla base della valutazione complessiva dello SREP⁽⁵⁾. Descrizione del collegamento tra l'applicazione di misure di intervento precoce ai sensi dell'articolo 27 della direttiva 2014/59/UE e i risultati dello SREP e determinazione delle condizioni in base alle quali l'ente può essere considerato in dissesto o a rischio di dissesto ai sensi dell'articolo 32 della medesima direttiva⁽⁶⁾.	<i>Banca d'Italia Circolare 285: Parte Prima, Titolo III, Capitolo 1, Sezione V Banca d'Italia Circolare 269: Modulo SREP, Livello 2, Capitolo 1 & Modulo Azione di Vigilanza e Procedure Sanzionatorie, Livello 2, Capitolo 1</i>

⁽¹⁾Le autorità competenti comunicano i criteri e le metodologie utilizzati nelle righe da 020 a 040 e nella riga 050 per la valutazione complessiva. Il tipo di informazioni da comunicare sotto forma di nota esplicativa è descritto nella seconda colonna.

⁽²⁾L'ambito di applicazione dello SREP da prendere in considerazione, sia al livello dell'ente che per quanto riguarda le risorse proprie di quest'ultimo.

L'autorità competente illustra il metodo utilizzato per classificare gli enti in diverse categorie ai fini dello SREP, descrivendo l'uso di criteri quantitativi e qualitativi e l'effetto di tale classificazione sugli obiettivi di stabilità finanziaria o su altri obiettivi generali di vigilanza.

L'autorità competente spiega inoltre in che modo la classificazione è tradotta nella pratica al fine di garantire almeno un impegno minimo nelle valutazioni dello SREP, descrivendo in particolare la frequenza della valutazione di tutti gli elementi dello SREP per le diverse categorie di enti.

⁽³⁾In particolare gli strumenti di lavoro, quali ispezioni in loco e controlli extra loco, criteri qualitativi e quantitativi, dati statistici utilizzati nelle valutazioni. Si raccomanda di fornire collegamenti ipertestuali a eventuali orientamenti sul sito web.

⁽⁴⁾Le autorità competenti spiegano anche in che modo i modelli di impegno minimo applicati ai fini della proporzionalità sulla base delle categorie dello SREP prendono in considerazione la valutazione dell'ICAAP e dell'ILAAP e come il principio della proporzionalità è applicato a tali processi per specificare le aspettative di vigilanza e, in particolare, gli eventuali orientamenti o requisiti minimi per l'ICAAP e l'ILAAP emessi dalle autorità competenti.

⁽⁵⁾Il metodo applicato dalle autorità competenti per giungere alla valutazione complessiva dello SREP e comunicarla agli enti. La valutazione complessiva da parte delle autorità competenti si basa sull'esame di tutti gli elementi di cui alle righe da 020 a 040, unitamente a tutte le altre informazioni pertinenti sull'ente che l'autorità competente può ottenere.

⁽⁶⁾Le autorità competenti possono anche rendere note le politiche che guidano le loro decisioni in materia di misure di vigilanza (ai sensi degli articoli 102 e 104 della direttiva 2013/36/UE) e di misure di intervento precoce (ai sensi dell'articolo 27 della direttiva 2014/59/UE) ogniquale volta dalla loro valutazione dell'ente emergano debolezze o lacune che richiedono un intervento di vigilanza. Le informazioni rese note possono comprendere la pubblicazione di orientamenti interni o di altri documenti che descrivono le prassi generali di vigilanza. Tuttavia, al fine di rispettare il principio della riservatezza, non è richiesta la pubblicazione di alcuna informazione relativa alle decisioni riguardanti singoli enti.

Inoltre, le autorità competenti possono fornire informazioni sulle implicazioni del mancato rispetto, da parte dell'ente, delle disposizioni giuridiche pertinenti o delle misure di vigilanza o di intervento precoce imposte sulla base dei risultati dello SREP, ad esempio un elenco delle procedure di esecuzione applicabili (se del caso).